



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Prot. n. 225101
Titolo I Classe 8

Chieti, 12 MAG. 2016

A tutto il personale Docente e Ricercatore
A tutto il personale Tecnico e Amministrativo

LORO SEDI

OGGETTO: Normativa anticorruzione: attivazione servizio *whistleblowing*

Con riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e a quanto stabilito nel Piano integrato della performance della trasparenza e della prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.04.2016 e pubblicato sul sito web dell'Ateneo alla sezione "Amministrazione trasparente", "altre risorse", "altri contenuti", "corruzione" e che, si rammenta ancora una volta, tutti i dipendenti hanno l'obbligo di leggere ed attuare per quanto di competenza, è stato attivato il servizio *whistleblowing*, raggiungibile dal "footer" (la fascia blu in basso) del sito web dell'Ateneo.

Il *whistleblowing* è la segnalazione effettuata da un dipendente che, nello svolgimento delle proprie mansioni in seno all'organizzazione a cui appartiene, viene a conoscenza di un fatto corruttivo o illecito in genere o di una situazione di pericolo o di rischio tale che possa arrecare danni a terzi. Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare gli strumenti necessari, dotati dei necessari accorgimenti tecnici, per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di illeciti di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2011 (introdotto dalla L. 190/2012 "Anticorruzione").

La soluzione applicativa adottata dall'Ateneo è conforme alle disposizioni ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di *whistleblowing* dal momento che le segnalazioni inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione mediante tale soluzione applicativa garantiscono l'assoluta riservatezza del segnalante.

L'ANAC, in particolare, esplicita i seguenti obiettivi che devono essere necessariamente raggiunti, indipendentemente dalla soluzione adottata da una Pubblica Amministrazione, per garantire ai dipendenti il diritto di effettuare la segnalazione degli illeciti e il diritto di rimanere in pieno anonimato (salvo l'unico caso previsto dalla legge), ma nello stesso tempo con la garanzia, per l'amministrazione, che la segnalazione provenga effettivamente da un dipendente e non da altre fonti:

- tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;
- consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria;
- identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo;
- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;

- non permettere di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò a motivo del fatto, già ricordato, che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato come previsto dall'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001;
- in quest'ultimo caso, tutelare il soggetto che effettua le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- attuare modalità di audit degli accessi al sistema, la cui consultazione deve essere riservata esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto;
- politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati).

Premesso quanto sopra, è opportuno che tutti i dipendenti dell'Ateneo si iscrivano all'anagrafica del *whistleblowing* collegandosi al link presente nel *footer* della *home page*, come già detto. Si tratta di una semplice operazione che richiede pochissimi minuti. Al termine il sistema genererà una password che dovrà essere custodita accuratamente e che sarà chiesta dal sistema nel momento in cui l'interessato volesse fare una segnalazione. Dal momento che è necessario avere la certezza che coloro che si iscrivono siano dipendenti dell'Ateneo, la correttezza delle iscrizioni sarà confermata dal Settore Supporto al Nucleo di Valutazione. Per i motivi su esposti, inoltre, l'accesso al sistema (tanto per l'iscrizione quanto per eventuali segnalazioni), sarà possibile solo dall'interno dell'Ateneo. Nel caso si verificassero problemi di carattere tecnico si consiglia di utilizzare "Mozilla firefox" pe accedere a internet. Il sistema consente anche di iscriversi la prima volta al momento della segnalazione ma, si ribadisce, sarebbe preferibile che tutti si iscrivessero nel giro di un mese dalla data della presente comunicazione.

Nel caso in cui un dipendente effettui una segnalazione il sistema genererà un codice che consentirà negli accessi successivi di controllare lo stato di avanzamento della segnalazione e permetterà anche di colloquiare, conservando l'anonimato, con il Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso in cui quest'ultimo chieda ulteriori informazioni o documenti per una più corretta e approfondita istruttoria del caso segnalato. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha facoltà di chiedere al segnalante, sempre tramite il sistema, di conoscere la sua identità. In questo caso il segnalante potrà autorizzare o negare la richiesta. In quest'ultimo caso, solo se l'identità del segnalante è indispensabile per consentire al segnalato di difendersi in giudizio (art. 54-bis, comma 2, d.lgs. 165/2001 già citato), il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà eseguire una procedura forzata e conoscere tale identità. Il segnalante ne sarà informato dal sistema e avrà diritto a tutte le tutele accordate dalla legge, come più volte citato.

Per maggiori chiarimenti si invita a consultare l'allegato manuale operativo.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della Trasparenza
e della Prevenzione della Corruzione
(Dott. Filippo Del Vecchio)